

Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC

Valida dal 1° ottobre 2005

Stato: 1° aprile 2013

318.107.05 i CCont

04.13

Premessa

Questa nuova edizione sostituisce la circolare valida dal 1° gennaio 2003. Essa riprende per l'essenziale la versione precedente, ma il contenuto è stato adeguato, nell'ambito di un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli organi di esecuzione dell'AVS/AI e dell'UFAS, alla nuova giurisprudenza e alle esperienze maturate nella prassi negli ultimi due anni.

Osservazioni preliminari al supplemento 1, valido dal 1° luglio 2006

Il presente supplemento è stato reso necessario dalle modifiche della LAI concernenti la semplificazione della procedura.

I fogli sostitutivi o completivi sono contrassegnati in basso a destra dalla data della modifica (7.06). I numeri marginali modificati sono contrassegnati dall'annotazione 7/06.

Osservazioni preliminari al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2007

Il presente supplemento adegua la circolare alle nuove regole di procedura federale entrate in vigore il 1° gennaio 2007 nell'ambito della riforma dell'organizzazione giudiziaria. Con questa revisione la procedura federale subisce modifiche radicali che hanno ripercussioni sul contenzioso delle assicurazioni sociali. Tra le principali novità vi sono la soppressione della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero e l'attribuzione delle sue competenze al neocostituito Tribunale amministrativo federale e l'integrazione del Tribunale federale delle assicurazioni nel Tribunale federale. Inoltre, i rimedi giuridici per la procedura di ricorso di diritto pubblico sono stati uniformati. Nel diritto in materia di assicurazioni sociali è stato necessario adeguare la LPGA e le leggi specifiche nonché le relative ordinanze. I numeri marginali modificati sono contrassegnati dall'annotazione 1/07.

Osservazioni preliminari al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2008

In seguito alla giurisprudenza più recente del Tribunale federale, è necessario adeguare le disposizioni concernenti la natura giuridica delle decisioni. Inoltre, poiché la LPC è stata riveduta al 1° gennaio 2008, sono stati corretti i rimandi alla legge per tenere conto della nuova numerazione degli articoli. I numeri marginali modificati sono contrassegnati dall'annotazione 1/08.

Osservazioni preliminari al supplemento 4, valido dal 1° aprile 2013

Il presente supplemento adegua la circolare alla nuova giurisprudenza e alle esperienze maturate nella prassi.

I numeri marginali modificati sono contrassegnati dall'annotazione 4/13.

Indice

Αŀ	obre	viazio	ni	10			
In	trod	uzione	e	13			
1 ^a	part	e: Em	anazione ed esecuzione delle decisioni	15			
1.	Oggetto della decisione						
2.	Forr	Forma della decisione					
3.		Revoca dell'effetto sospensivo di un'opposizione o di un ricorso					
4.	Noti	Notifica della decisione					
5.	5.1	Autori Esecu	i cosa giudicata ed esecuzione ità di cosa giudicata uzione Decisioni concernenti la concessione di	19 19 19			
		5.2.2	prestazioni Decisioni limitative o vincolanti	20			
2 a	par	te: Op	posizione e procedura di ricorso	21			
1.	Leg	ittimaz	zione a fare opposizione o a ricorrere	21			
2.	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	In ger Termi Forma Relaz perso Comp Trans	a dell'opposizione zioni con gli altri organi assicurativi e le altre one interessate piti degli organi di esecuzione	21 22 22 24 24 25 26			
3.	Ricorso davanti alla prima autorità di ricorso						
	3.3	assicurazioni		27 27 28			
		proce	dura di ricorso	29			

4. Ricorso	in materia di diritto pubblico davanti al TF	29			
5.1 Gra	ella procedura amministrativa e ricorsualetuità della procedurato al rimborso delle ripetibili per la parte che vince	30 30			
la c	ausa	32			
6. Autorità	di cosa giudicata delle decisioni giudiziarie	33			
su	nnullamento e modifica di decisioni e decisioni opposizione delle casse di compensazione da te dell'amministrazione	35			
1. Possibili	tà di annullamento e modifica	35			
2. Modifica di una decisione in seguito alle mutate circostan di fatto (revisione)					
 Riconsiderazione e revisione processuale di decisioni e decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato. Distinzione tra riconsiderazione e revisione processua Riconsiderazione Revisione Procedura In caso di decisione giudiziaria 					
4. Protezio	ne della buona fede	38			
4a parte: E	intrata in vigore	39			
Allegato 1	Richiesta di patrocinio gratuito	40			
Allegato 2	Determinazione del bisogno economico di assicurati che chiedono il patrocinio gratuito nella procedura di opposizione	46			
Allegato 3	Esempi di calcolo:	50			
Allegato 4	Modello di indicazione dei rimedi giuridici da far figurare in una decisione (art. 49 cpv. 3 LPGA)	53			
Allegato 5	Modello di verbale per l'opposizione orale (art. 10 cpv. 4 LPGA)	54			

Allegato 6.1	1. Modello di decisione su opposizione	56
Allegato 6.2	2. Modello di decisione su opposizione	58
Allegato 7	Modello di proposta di ritiro dell'opposizione in caso di <i>reformatio in peius</i> (art. 12 cpv. 2 OPGA)	60

Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

Al Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

art. articolo

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CIGAI Circolare sulle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità

CIGI Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

CPAI Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità

cpv. capoverso

DIN Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG

DRC Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG

DTF Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale

DTFA Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni

IPG Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità

LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.0)

LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1)

- LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS *831.20*)
- LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)
- LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS *831.10*)
- LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
- lett. lettera
- LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (RS 834.1)
- LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.30)
- LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
- LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
- LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110)
- LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RS *173.32*)
- N. Numero marginale
- OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.02)

OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)

OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202)

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RS 831.101)

OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (RS 834.11)

OPGA Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)

PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS *172.021*)

PC Prestazioni complementari all'AVS/AI

RCC Rivista destinata alle casse di compensazione AVS (i numeri si riferiscono all'anno e alla pagina del volume) e pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)

seg. seguente

segg. seguenti

TF Tribunale federale

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

VSI Pratique VSI, rivista pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (dal 1993 al 2004)

Introduzione

- La presente circolare determina le incombenze degli organi di esecuzione (casse di compensazione, uffici AI e organi PC) in relazione all'emanazione, all'esecuzione e al controllo giudiziario e amministrativo delle loro decisioni, laddove non si tratti di questioni di competenza esclusiva dei tribunali o dei Cantoni. Essa si applica all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, alle prestazioni complementari all'AVS/AI, alle indennità di perdita di guadagno, agli assegni familiari nell'agricoltura e ai contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione.
- 2 Rimangono riservate le disposizioni e direttive particolari in materia di contenzioso per gli assicurati residenti all'estero.
- 3.1 La LPGA disciplina la procedura davanti alle casse di 7/06 compensazione, agli uffici AI, alla Cassa svizzera di compensazione, alla Cassa di compensazione federale e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
- 3.2 Le disposizioni concernenti la procedura di opposizione 4/13 giusta l'articolo 52 LPGA si applicano per analogia alla procedura di preavviso nell'AI, tenendo conto di talune particolarità procedurali. Le disposizioni sulla procedura di preavviso giusta l'articolo 57a LAI prevalgono su quelle concernenti la procedura di opposizione.
- 3.3 Gli aspetti procedurali che nella LPGA o nelle singole leggi 7/06 (LAVS, LAI, LIPG e LAF) non sono fissati in modo esaustivo sono disciplinati, a titolo complementare, conformemente alla PA (art. 55 cpv. 1 LPGA).
- La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale 1/07 è retta dalla PA e dalla LTAF, a complemento degli <u>articoli</u> 56, 59 e 60 LPGA.

La presente circolare non tratta il contenzioso di diritto penale (art. 87–91 LAVS). Le indicazioni concernenti la procedura che le casse di compensazione devono seguire in caso di infrazioni in materia di contributi sono contenute nelle DRC. Esse si applicano per analogia anche ad altri ambiti (delitti in materia di prestazioni, violazioni dell'obbligo di mantenere il segreto o d'informazione ecc.)

1^a parte: Emanazione ed esecuzione delle decisioni

1. Oggetto della decisione

1001 Di regola, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'organo di esecuzione deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni (art. 49 cpv. 1 LPGA). Sono fatte salve le comunicazioni che possono essere sbrigate con una procedura semplificata giusta gli articoli 51 LPGA e 58 LAI.

1002 Una domanda relativa a una decisione di accertamento 1/08 sull'esistenza o meno di un rapporto giuridico va soddisfatta se il richiedente fa valere in modo verosimile un interesse degno di protezione all'accertamento (art. 49 cpv. 2 LPGA), a condizione che detto interesse non possa essere tutelato con una decisione costitutiva di diritto. Vi è ad esempio un interesse degno di protezione quando la decisione concerne un numero elevato di assicurati¹.

1003 soppresso 1/08

2. Forma della decisione

- 1004 Le decisioni devono rivestire la forma scritta ed essere designate come tali. Inoltre devono essere corredate dall'indicazione dei rimedi giuridici (art. 49 cpv. 3 LPGA)² con gli elementi seguenti:
 - designazione dell'organo di esecuzione o dell'autorità presso cui bisogna fare opposizione o inoltrare il ricorso;
 - indicazione del termine di 30 giorni per fare opposizione o inoltrare il ricorso;
 - se si tratta di una decisione contro la quale si può fare opposizione, indicazione dei requisiti formali dell'opposizione. L'Allegato 4 fornisce un esempio di indicazione dei rimedi giuridici.

DTFA del 30 marzo 1978, RCC 1978 pag. 465.

² Si veda anche la DTFA del 12 marzo 1970, RCC 1970 pag. 268.

1005 soppresso 7/06

- 1005. L'Ufficio Al per gli assicurati residenti all'estero è competente
 1 solo per la notifica della decisione. La responsabilità per la
- 7/06 procedura, la fissazione dei termini, la valutazione del patrocinio gratuito, la preparazione della decisione da notificare ecc. spetta all'ufficio Al cantonale, che prepara la decisione e la trasmette all'Ufficio Al per gli assicurati residenti all'estero ai fini della notifica.
- 1006 Se la decisione non adempie completamente alle richieste delle parti, deve essere motivata in modo sufficiente e comprensibile dall'organo di esecuzione affinché l'assicurato sappia quali circostanze sono state ritenute nella decisione e quali disposizioni legali sono state applicate³ (v. N. 2063.1).
- 1007 Di regola la decisione va firmata da una persona autorizzata a rappresentare l'organo di esecuzione.
 Si può rinunciare alla firma:
 - a. in caso di decisioni concernenti i contributi redatte su moduli prestampati o con l'ausilio di un computer:
 - in caso di decisioni concernenti la concessione di prestazioni assicurative redatte con l'ausilio di un computer⁴.
- L'organo di esecuzione può completare l'indicazione dei rimedi giuridici con altri elementi, quali le modalità di computo dei termini (art. 38–41 e 60 LPGA) o le regole di procedura (v. l'art. 61 LPGA e le relative disposizioni cantonali). Tuttavia, queste indicazioni vanno fornite solo in forma di estratti delle disposizioni applicabili.

³ Sentenza del TF del 21 marzo 2011, 8C_944/2010; DTFA del 3 luglio 1978, RCC 1979 pag. 82; DTFA del 17 marzo 1983, RCC 1983 pag. 538; DTFA dell'8 maggio 1990, RCC 1990 pag. 420.

DTFA del 30 novembre 1979, RCC 1980 pag. 164 e DTFA del 30 novembre 1982, RCC 1983 pag. 435.

3. Revoca dell'effetto sospensivo di un'opposizione o di un ricorso

- All'atto di emanare la decisione, l'organo di esecuzione può adottare misure che ne permettano l'esecuzione immediata (N. 1020 segg.) revocando l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione o ricorso conformemente all'articolo 97 LAVS (art. 66 LAI, 27 LPC, 29 LIPG e 25 LAF). Questo vale per principio sia per le decisioni sui contributi che per quelle concernenti le prestazioni.
- 1009. La revoca dell'effetto sospensivo deve essere menzionata
 1 esplicitamente nel testo della decisione o della decisione su opposizione.
- 1009. Se la concessione di una prestazione non è contestata, in
 2 caso di opposizione o ricorso quest'ultima può essere versata anche se l'effetto sospensivo non è stato revocato. Questo avviene ad esempio quando è versato un quarto di rendita e l'assicurato fa valere un grado d'invalidità più elevato.
- 1010 L'effetto sospensivo è previsto per legge per le opposizioni contro decisioni e i ricorsi contro decisioni su opposizione concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse⁵.
- 1011 Nella procedura di opposizione l'organo di esecuzione può ristabilire l'effetto sospensivo che aveva revocato in precedenza.

4. Notifica della decisione

1012 La decisione deve essere inviata al destinatario possibilmente lo stesso giorno in cui è stata emanata. Se il destinatario ha un rappresentante legale, la decisione e le comunicazioni devono essere notificate a quest'ultimo finché la parte non revoca la procura. La decisione va notificata in particolare alle persone elencate agli articoli 68 capoverso 3 OAVS e 76 capoverso 1 OAI.

_

⁵ DTF 130 V 407

- 1013 Se un assicuratore emana una decisione che influisce sull'obbligo di prestazione di un altro assicuratore (compresa la previdenza professionale secondo la LPP in caso di concessione di una rendita AI), la decisione con l'indicazione dei rimedi giuridici va notificata anche a quest'ultimo. Esso dispone dei medesimi rimedi giuridici dell'assicurato (art. 49 cpv. 4 LPGA).
- 1014 La notifica irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per le parti (art. 49 cpv. 3 LPGA).
- 1015 In caso di contestazione, l'organo di esecuzione deve dimostrare che la decisione è stata recapitata o notificata per tempo. Di regola è sufficiente dimostrare che la decisione è stata recapitata con probabilità preponderante. L'invio deve essere raccomandato se la data esatta della notifica riveste importanza, in particolare se la decisione deve rispettare un termine di prescrizione ed è notificata solo poco prima della scadenza di detto termine⁶.
- 1016 Una decisione inviata per lettera non raccomandata è considerata recapitata al destinatario non appena è in suo possesso (ad es. nella sua casella postale), ossia non appena egli ha la possibilità di prenderne conoscenza. La stessa regola vale per il recapito al rappresentante legale (N. 1012). Il recapito non può essere comprovato né con il fatto che l'organo di esecuzione ha effettuato la spedizione nell'ambito dei suoi normali processi amministrativi né con il fatto che la decisione è stata inviata per posta A. Tuttavia, la prova del recapito secondo il N. 1015 può essere fornita fondandosi su altri indizi o sull'insieme delle circostanze del caso⁷.
- 1017 Se il destinatario era assente ed è stato quindi depositato un avviso di ritiro nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l'invio raccomandato è considerato recapitato dal momento in cui è ritirato all'ufficio postale⁸. Se l'invio non è

⁶ DTFA del 25 ottobre 1977, RCC 1978 pag. 63.

⁷ DTFA del 28 settembre 1983, RCC 1984 pag. 127; DTFA del 15 giugno 1992, RCC 1992 pag. 393; VSI 1996 pag. 141.

⁸ DTFA del 4 maggio 1977, RCC 1977 pag. 402.

ritirato nel termine di 7 giorni impartito dall'ufficio postale, è considerato recapitato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva aspettarsi di ricevere l'invio⁹. Il fatto che l'invio sia preso in consegna successivamente, in occasione di una seconda spedizione, è irrilevante.

1018 Chiunque rifiuta di prendere in consegna un invio raccomandato deve accettare di essere trattato come se il recapito fosse avvenuto.

5. Autorità di cosa giudicata ed esecuzione

5.1 Autorità di cosa giudicata

1019 Se il termine di opposizione o di ricorso è scaduto inutilizzato (N. 2006 segg. e 2027), la decisione emanata in modo formalmente corretto acquista autorità di cosa giudicata e non può più essere impugnata. Se non vengono alla luce fatti nuovi, l'organo di esecuzione non è autorizzato a sostituire una decisione passata in giudicato con una decisione dello stesso tenore con una nuova indicazione dei rimedi giuridici. Rimangono riservate la revisione o la riconsiderazione di una decisione (v. N. 3001 segg.).

5.2 Esecuzione

5.2.1 Decisioni concernenti la concessione di prestazioni

- 1020 Le decisioni concernenti il versamento di prestazioni assicurative, che generalmente non sono oggetto di opposizione, possono essere eseguite immediatamente. Se una decisione è impugnata solo parzialmente, le prestazioni non contestate possono essere erogate.
- 1021 Se l'esecuzione deve essere differita o interrotta, l'organo di esecuzione deve informare immediatamente gli assicuratori interessati.

⁹ DTFA del 24 giugno 1977, RCC 1978 pag. 101.

5.2.2 Decisioni limitative o vincolanti

- Le decisioni che rifiutano o limitano il beneficio di un diritto (soppressione o riduzione di una prestazione) o che obbligano l'assicurato a un pagamento (contributi) sono immediatamente esecutive, a condizione che nella decisione stessa venga revocato l'effetto sospensivo dell'opposizione o del ricorso. Se, invece, l'effetto sospensivo non viene revocato, la decisione diventa esecutiva solo dopo la scadenza del termine di opposizione o di ricorso. Se la situazione giuridica è incerta, per l'esecuzione bisogna in ogni caso aspettare che la decisione acquisti autorità di cosa giudicata o la controversia sia risolta.
- 1023 Se l'effetto sospensivo dell'opposizione o del ricorso viene revocato nella decisione stessa o successivamente, su richiesta, nel corso della procedura di ricorso e se la revoca non è impugnata o è mantenuta dal giudice, la decisione rimane esecutiva. In tal caso, giusta l'articolo 54 capoverso 2 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione che obbligano l'assicurato a un pagamento costituiscono un titolo di rigetto ai sensi dell'articolo 80 LEF e sono quindi parificate alle decisioni cresciute in giudicato.

2a parte: Opposizione e procedura di ricorso

1. Legittimazione a fare opposizione o a ricorrere

- 2001 Ha diritto di fare opposizione o di ricorrere, oltre all'assicurato, chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA). Non sono legittimati a fare opposizione o a ricorrere i datori di lavoro dell'assicurato, salvo nel caso di versamenti retroattivi ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 lettera a LPGA¹⁰.
- 2002 Gli altri assicuratori, quali l'AD, la previdenza professionale, l'AMal e l'AINF, ai quali è stata notificata o avrebbe dovuto essere notificata la decisione dispongono dei medesimi rimedi giuridici dell'assicurato (art. 49 cpv. 4 LPGA). Al riguardo sono tuttavia determinanti le condizioni concernenti la legittimazione.

2. Opposizione

2.1 In generale

- 2003 Sono soggette a opposizione tutte le decisioni, eccetto le decisioni processuali e pregiudiziali, di cui fanno parte anche le decisioni incidentali, che non pongono fine alla procedura.
- 2003. Le decisioni degli uffici Al non sono soggette a opposizione.1 Contro queste decisioni può essere inoltrato un ricorso
- 1/07 direttamente davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o, per gli assicurati residenti all'estero, davanti al Tribunale amministrativo federale.
- 2004 Le decisioni processuali e pregiudiziali nonché le decisioni incidentali sono notificate prima della decisione finale e vertono in particolare su una richiesta di ricusazione, sul rifiuto o sulla fornitura di prove o sulla consultazione

_

¹⁰ DTF 130 V 560.

- dell'incarto. Sono considerate tali anche le decisioni in materia di competenza (art. 35 cpv. 2 e 3 LPGA).
- Non si può fare opposizione contro una semplice comunicazione ai sensi degli <u>articoli 51 LPGA</u> e <u>58 LAI</u>. Se l'assicurato non è d'accordo con il contenuto della comunicazione, l'organo di esecuzione emana una decisione ai sensi dell'<u>articolo 49 capoverso 1 LPGA</u>.

2.2 Termini

- 2006 Si può fare opposizione contro una decisione entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica. Per il computo e la sospensione dei termini si vedano gli <u>articoli 38</u> e <u>39 LPGA</u>. Se l'opposizione non è stata fatta entro il termine stabilito o la decisione non è stata notificata correttamente all'assicurato, si applicano i N. 1014–1018.
- 2007 Il termine di opposizione, in quanto termine legale, non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA).
- 2008 Se il richiedente o il suo rappresentante legale è stato
 1/07 impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito,
 quest'ultimo viene restituito, a condizione che, entro 30 giorni
 dalla cessazione dell'impedimento, l'assicurato abbia fatto
 opposizione e nel contempo presentato una richiesta di
 restituzione in termini (art. 41 LPGA).
- 2009 Un rifiuto della richiesta di restituzione in termini deve essere comunicato in una decisione impugnabile mediante ricorso.

2.3 Forma dell'opposizione

2010 Si può fare opposizione per iscritto o oralmente durante un colloquio personale davanti all'organo di esecuzione che ha emanato la decisione (art. 10 OPGA). In entrambi i casi l'opposizione deve contenere delle conclusioni e una breve motivazione.

- 2011 Qualora non sia chiaro se una comunicazione scritta di un assicurato sia da considerare come un'opposizione, l'organo di esecuzione deve invitare l'interessato a precisare entro un congruo termine se vuole che la decisione contestata venga riesaminata nell'ambito della procedura di opposizione e informarlo del fatto che se non risponderà entro detto termine, la sua comunicazione non sarà trattata come opposizione.
- 2012 L'opposizione scritta deve recare la firma dell'opponente 4/13 o del suo rappresentante. Questa condizione non è adempiuta nel caso di opposizioni fatte per fax o e-mail. Se manca la firma o se l'opposizione non contiene né delle conclusioni né una motivazione sufficiente, l'organo di esecuzione accorda all'opponente o al suo rappresentante legale un termine di 30 giorni per rimediarvi, avvertendolo che in caso contrario non entrerà nel merito. Il termine può essere prorogato di 10 giorni una sola volta¹¹.
- 2013 L'organo di esecuzione mette a verbale l'opposizione fatta oralmente, indicando le conclusioni e la motivazione. Il verbale, datato, deve essere firmato dall'opponente e dall'organo di esecuzione. L'opponente ne riceve un esemplare.
- 2014 Distinzione dell'opposizione da altri rimedi giuridici:
 - con l'inoltro di una richiesta di riduzione o condono dei contributi, l'assicurato, facendo valere una situazione di grave difficoltà, chiede all'amministrazione di rinunciare a riscuotere in parte o totalmente i contributi di cui è debitore in virtù di una decisione cresciuta in giudicato. Se egli non mette in discussione le basi di calcolo dei contributi, la sua richiesta non è considerata un'opposizione. In caso contrario, la richiesta deve essere trattata come un'opposizione contro la decisione che fissa l'ammontare dei contributi;
 - le richieste di condono dell'obbligo di restituire prestazioni percepite indebitamente non sono considerate opposizioni.

¹¹ Sentenza del TF del 23 luglio 2007, I 898/06.

2.4 Relazioni con gli altri organi assicurativi e le altre persone interessate

2015 L'organo di esecuzione informa gli altri assicuratori e le altre persone interessate dell'opposizione, invitandoli a esprimersi in merito entro un termine di 10 giorni. Se essi chiedono gli atti o una copia degli atti, dispongono di un termine supplementare di 20 giorni.

2016 soppresso 7/06

2.5 Compiti degli organi di esecuzione

- 2017 L'organo di esecuzione deve confermare la ricezione dell'opposizione. Lo scambio di corrispondenza di cui ai N. 2011 e 2012 funge da conferma di ricezione.
- 2018 L'organo di esecuzione verifica innanzitutto l'ammissibilità formale dell'opposizione. Accerta la propria competenza, la legittimazione dell'opponente e l'osservanza dei termini. In caso di mancanza di legittimazione o di opposizione tardiva, va emanata una decisione su opposizione di non entrata nel merito, impugnabile mediante ricorso.
- 2019 L'organo di esecuzione esamina gli argomenti addotti nell'opposizione. Se la decisione si basa su un accertamento dei fatti incompleto o impreciso, esso completa l'istruttoria. In tal caso, i fatti vanno presi in considerazione fino all'emanazione della decisione su opposizione¹².
- Di regola la procedura di opposizione si conclude con una decisione su opposizione.
 L'organo di esecuzione la emana non appena è in possesso di tutti gli elementi giuridicamente rilevanti. La decisione su opposizione deve contenere, oltre all'indicazione dei rimedi

DTFA del 22 giugno 2004, I 763/03 consid. 1.1 (con rinvii alle DTF 129 V 4 consid. 1.2, 169 consid. 1 e 356 consid. 1).

- giuridici, una motivazione¹³ che tenga conto degli argomenti addotti nell'opposizione.
- 2021 La decisione su opposizione può trattare unicamente i punti 4/13 contestati e per il resto confermare la decisione iniziale o riprendere la motivazione della decisione iniziale, fatta eccezione per le parti della decisione corrette nella procedura di opposizione. Al riguardo vale il principio secondo cui la motivazione della decisione deve essere tanto più dettagliata, quanto più sono concreti e fondati gli argomenti dell'opponente, altrimenti si corre il rischio di violare l'obbligo di motivare¹⁴ (v. N. 2063.1 e Allegato 6).
- 2022 Se risulta che la decisione verrebbe modificata a sfavore dell'assicurato (reformatio in peius), l'organo di esecuzione deve dargli la possibilità di esprimersi in merito e di ritirare l'opposizione (v. esempi nell'Allegato 7). In caso di ritiro dell'opposizione, la decisione passa in giudicato e diventa esecutiva.
- 2022. Se le condizioni di cui all'articolo 53 capoverso 2 LPGA
 1 sono adempiute, una decisione può essere riconsiderata anche se l'opposizione è stata ritirata.
- 2022. Se due o più parti, indipendentemente l'una dall'altra, fanno
 2 opposizione e una di loro ritira la sua, questo non ha alcuna influenza sull'opposizione delle altri parti.

2.6 Transazioni

Nella procedura di opposizione, l'organo di esecuzione può comporre mediante transazione giusta l'articolo 50 capoverso 1 LPGA le controversie concernenti le prestazioni assicurative o i diritti al risarcimento danni¹⁵. La transazione è possibile se le condizioni seguenti sono adempiute cumulativamente:

¹³ DTFA del 17 giugno 2005, I 3/05 consid. 3.

¹⁴ Sentenza del TF del 10 luglio 2006, I 807/04.

¹⁵ DTF 135 V 65; sentenza del TF del 22 giugno 2010, 9C_658/2009.

- i principi della legalità, dell'uguaglianza giuridica e della sicurezza giuridica sono severamente rispettati;
- nell'ambito del potere di apprezzamento dell'organo di esecuzione non sarebbe altrimenti possibile accertare con una probabilità preponderante circostanze di fatto poco chiare.

L'organo di esecuzione invita tutte le parti interessate ad approvare la transazione.

- Se le parti interessate all'opposizione sono riuscite a trovare un'intesa, la transazione deve essere comunicata sotto forma di decisione su opposizione impugnabile mediante ricorso (art. 50 cpv. 2 LPGA), che conclude la procedura di opposizione.
- 2025 Le controversie concernenti i contributi o il risarcimento danni non possono essere composte mediante transazione¹⁶ (art. 50 cpv. 1 LPGA e contrario)¹⁷.

2.7 Notifica della decisione su opposizione

2026 Per la notifica della decisione su opposizione sono applicabili per analogia i N. 1012 segg.

3. Ricorso davanti alla prima autorità di ricorso

- 2027 Le decisioni su opposizione e le decisioni possono essere 7/06 impugnate davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro un termine di 30 giorni dalla loro notifica (art. 60 cpv. 1 LPGA).
- 2028 Il tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione cantonale o l'ufficio AI è l'autorità di ricorso contro le decisioni e le decisioni su opposizione emanate da questi organi (art. 84 LAVS; art. 69 cpv. 1 LAI; art. 24 LIPG; art. 22 cpv. 1 LAF). In caso di decisioni e

_

¹⁶ DTF 135 V 65.

¹⁷ La traduzione dell'art. 50 cpv. 1 LPGA vigente («Le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione») è errata. Recte: «Le controversie in materia di prestazioni delle assicurazioni sociali…», N.d.T.

decisioni su opposizione emanate dalle casse di compensazione professionali, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il ricorrente è domiciliato (art. 58 cpv. 1 LPGA).

- Per i ricorsi inoltrati da assicurati residenti all'estero, la
 1/07 competenza spetta al Tribunale amministrativo federale (art. 85^{bis} LAVS, art. 69 cpv. 2 LAI).
- 2030 Se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità competente a giudicare il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro dell'assicurato è domiciliato (art. 200 OAVS). Questo foro è competente anche per le procedure di risarcimento danni (art. 52 cpv. 5 LAVS).

2031 - 2037 soppressi 4/13

3.1 Inoltro del ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni

2038 Se, in virtù del diritto cantonale, il ricorso va inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, al riguardo si applicano le disposizioni cantonali di procedura e le istruzioni di detto tribunale.

3.2 Inoltro del ricorso presso un'autorità incompetente

2039 L'organo di esecuzione o l'UFAS sono tenuti a trasmettere immediatamente all'autorità competente (tribunale delle assicurazioni, ufficio AI, cassa di compensazione o organo PC) le opposizioni o i ricorsi inviati loro erroneamente, informando nel contempo l'opponente o il ricorrente (art. 30 e 58 cpv. 3 LPGA, art. 67 cpv. 2 e 3 OAI).

3.3 Riesame della decisione in pendenza di giudizio

- Se, sulla base degli elementi del ricorso, l'organo di esecuzione constata che la decisione o la decisione su opposizione impugnata è totalmente o parzialmente errata, la riconsidera al più tardi fino all'invio del suo preavviso (v. art. 53 cpv. 3 LPGA) e ne emana, in pendenza di giudizio, una nuova. La nuova decisione, impugnabile mediante ricorso, deve essere notificata alle parti e portata a conoscenza dell'autorità di ricorso. Contro questa decisione non può essere fatta opposizione.
- 2041 Una decisione emanata in pendenza di giudizio pone fine alla controversia solo se adempie le richieste del ricorrente. Nella misura in cui queste ultime non sono state adempiute, l'autorità di ricorso deve entrare nel merito del ricorso, senza che il ricorrente debba impugnare la seconda decisione. Se la decisione emanata in pendenza di giudizio è modificata a sfavore dell'assicurato (reformatio in peius), va considerata come semplice richiesta al giudice¹⁸.
- Se una transazione è stata conclusa prima dell'inoltro del preavviso e le condizioni per una riconsiderazione sono adempiute (N. 2040 e 3008 segg.), l'organo di esecuzione può trascrivere la transazione in una decisione impugnabile mediante ricorso, notificata alle parti e trasmessa per conoscenza all'autorità di ricorso, oppure sottoporre la transazione ai sensi dell'articolo 50 capoverso 3 LPGA a detta autorità quale proposta di transazione giudiziaria. Se le condizioni per una riconsiderazione non sono adempiute o se la transazione è stata conclusa dopo l'inoltro del preavviso, questa va sottoposta all'approvazione dell'autorità di ricorso.
- Le controversie concernenti i contributi non possono
 4/13 essere composte mediante transazione (art. 50 cpv. 1 LPGA e contrario)¹⁹.

_

¹⁸ DTFA del 5 dicembre 1991, RCC 1992 pag. 122, consid. 2a; DTF 120 V 94 consid. 5; DTF del 9 maggio 1994; VSI 1994 pag. 281.

¹⁹ DTF 135 V 65, v. N.d.T relativa al N. 2025.

- 2043. Durante le procedure giudiziarie di ricorso le casse di
 1 compensazione devono rinunciare a comporre mediante
 4/13 transazione controversie in materia di risarcimento danni.
 - 3.4 Compiti e posizione dell'amministrazione nella procedura di ricorso
- 2044 L'organo di esecuzione che ha emanato la decisione impugnata rappresenta l'amministrazione in qualità di parte, con tutti i diritti e gli obblighi che questo implica.
- 2045 Di regola, nella procedura di prima istanza le incombenze dell'organo di esecuzione sono definite dalle disposizioni cantonali di procedura.
- 2046 La redazione dei preavvisi all'attenzione del tribunale delle assicurazioni spetta all'organo di esecuzione. In caso di prestazioni pecuniarie dell'AI, l'ufficio AI, se necessario, deve chiedere il preavviso della cassa di compensazione, compresi eventuali atti complementari (ad es. per questioni di calcolo e di pagamento).
- 2047 Ai preavvisi indirizzati al tribunale delle assicurazioni vanno allegati, adeguatamente ordinati, tutti gli atti dell'incarto.
- 2048 Nella procedura AVS/AI l'organo competente comunica immediatamente agli altri organi dell'AVS o dell'AI i ricorsi e le decisioni su ricorso.
- 1/07 4. Ricorso in materia di diritto pubblico davanti al TF
- 2049 Le casse di compensazione, gli uffici AI, gli organi PC e 1/07 l'UFAS sono legittimati a inoltrare un ricorso in materia di diritto pubblico contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni e del Tribunale amministrativo federale (art. 62 LPGA, 201 OAVS, 38 OPC-AVS/AI e 89 LTF). La procedura davanti al TF è disciplinata dagli articoli 82 segg. LTF.

- 2049. In caso di controversie concernenti l'AI, ha diritto di ricorrere
 1 soltanto l'ufficio AI che, in qualità di ufficio competente, ha emanato la decisione²⁰.
- 2050 Il ricorso in materia di diritto pubblico va depositato presso1/07 il TF entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
- 2051 In caso di ricorso in materia di diritto pubblico, l'organo di 1/07 esecuzione è parte ricorrente od opponente, con tutti i diritti e gli obblighi che questo implica in virtù delle norme processuali federali.
- 2052 Se un organo di esecuzione ritiene che l'autorità di ricorso abbia modificato o annullato a torto una decisione o decisione su opposizione, deve inoltrare un ricorso in materia di diritto pubblico davanti al TF. In caso di prestazioni pecuniarie dell'AI, l'ufficio AI, se necessario, deve chiedere il preavviso della cassa di compensazione, compresi eventuali atti complementari (ad es. per questioni di calcolo o di pagamento).
- 2053 Se intende inoltrare un ricorso in materia di diritto
 1/07 pubblico, l'UFAS deve contattare al più presto l'organo di esecuzione ed inviargli una copia del ricorso.

5. Spese nella procedura amministrativa e ricorsuale

5.1 Gratuità della procedura

2054 La procedura di opposizione e quella davanti al Tribunale 1/07 cantonale delle assicurazioni (art. 52 cpv. 3 e 61 lett. a LPGA, v. anche l'art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS per gli assicurati residenti all'estero) sono gratuite. In deroga alla LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative alla concessione o al rifiuto di prestazioni Al davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a pagamento. Le spese, fissate in funzione delle spese di procedura e a

²⁰ DTF 130 V 514.

- prescindere dal valore litigioso, sono comprese tra i 200 e i 1000 franchi (<u>art. 61 lett. a LPGA</u>).²¹
- 2055 Se le circostanze lo richiedono, nella procedura presso l'organo di esecuzione il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito (art. 37 cpv. 4 LPGA)²², concesso alle condizioni menzionate ai N. 2056 2060.
- 2056 Il patrocinio gratuito può essere chiesto se le condizioni seguenti sono adempiute cumulativamente:
 - l'opposizione non sembra priva di possibilità di successo²³;
 - la complessità della materia non permette al richiedente di fare opposizione senza patrocinio²⁴; salvo casi eccezionali, la procedura presso gli organi di esecuzione per la riscossione di contributi o la concessione di prestazioni non è così difficile da richiedere un patrocinio;
 - il richiedente dimostra che non dispone dei mezzi necessari per provvedere, oltre alle spese di mantenimento per se stesso e per la sua famiglia, anche a quelle di patrocinio²⁵.
- 2057 L'autorità che emana la decisione decide del bisogno dell'assicurato fondandosi sulle indicazioni figuranti nel modulo dell'Allegato 1, che deve essere firmato dall'autorità comunale o da un altro ufficio competente. Nell'Allegato 2 vengono precisati i criteri da prendere in considerazione nel determinare il bisogno dell'assicurato. L'Allegato 3 riporta due esempi di calcolo.
- 2058 La procedura gratuita e l'assunzione delle spese di patrocinio 4/13 sono disciplinate dagli <u>articoli 8 13 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). La tariffa oraria per gli avvocati (IVA esclusa) è compresa tra i 200 e i 400 franchi ²⁶.</u>

²¹ DTF 138 V 122.

²² DTF 132 V 200; sentenza del TF del 2 febbraio 2007, I 911/06.

²³ DTF 125 II 275.

²⁴ DTF 125 V 32; DTF 123 I 147; sentenza del TF del 3 maggio 2011, 9C_161/2011.

²⁵ Sentenza del TF dell'11 gennaio 2010, 9C_253/2009.

²⁶ Sentenza del TF del 30 novembre 2009, 8C_422/2009.

- 2059 Gli avvocati iscritti al registro che lavorano per conto di un'organizzazione possono difendere l'assicurato a titolo di 4/13 patrocinio gratuito²⁷, a condizione però che, oltre a quelle menzionate al N. 2056, siano adempiute anche le condizioni seguenti:
 - l'organizzazione persegue uno scopo di utilità pubblica;
 - offre il patrocinio senza chiedere un ingente rimborso delle spese e
 - mira alla tutela degli interessi specifici nell'ambito del diritto sociale. Le assicurazioni di protezione giuridica, le associazioni professionali o i sindacati non adempiono le condizioni richieste per la concessione del patrocinio gratuito.
- 2060 La decisione concernente la concessione o il rifiuto del patrocinio gratuito va notificata con una decisione impugnabile mediante ricorso o, al più tardi, con la decisione su opposizione.

5.2 Diritto al rimborso delle ripetibili per la parte che vince la causa

- 2061 Di regola non sono accordate ripetibili per la procedura di opposizione (art. 52 cpv. 3 LPGA), a meno che servano a 1/07 coprire le spese del patrocinio gratuito²⁸.
- 2061. Nella procedura di ricorso, la parte che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal
- 4/13 tribunale (art. 61 lett. g LPGA, art. 68 LTF, art. 64 cpv. 1 PA). Gli assicuratori privati (ad es. assicurazione privata d'indennità giornaliera o assicurazione di protezione giuridica) che non svolgono compiti di diritto pubblico hanno diritto alle eventuali ripetibili²⁹. Alla Confederazione (ad es. UFAS), agli organi di esecuzione delle assicurazioni sociali (ad es. casse di compensazione o uffici AI) e ad altre organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico (ad es.

²⁷ DTF 135 I 1; DTF 132 V 200.

²⁸ DTF 130 V 570.

²⁹ DTF 135 V 473; sentenza del TF del 16 febbraio 2009, 9C_67/2008.

Suva, assicuratori LAINF, casse malati o casse pensioni) non sono accordate ripetibili³⁰.

- 2062 Le ripetibili vanno a carico della parte soccombente (cassa di compensazione o ufficio AI), che se le fa rimborsare dall'assicurazione (v. le Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione). Nei casi AI, il rimborso è effettuato tramite la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI.
- 2063 Le ripetibili vanno accordate anche nel caso in cui durante la 1/07 procedura di ricorso l'organo di esecuzione soddisfi la richiesta dell'assicurato e sostituisca la decisione impugnata con una nuova o concluda una transazione di modo che il ricorso diventi privo di oggetto (art. 64 PA), a condizione che la situazione processuale lo giustifichi³¹.
- 2063. Se le spese sono cagionate dall'amministrazione (ad es.
 1 violazione dell'obbligo di motivare), le ripetibili possono
 4/13 essere addossate all'organo di esecuzione anche qualora l'assicurato perda la causa³².

6. Autorità di cosa giudicata delle decisioni giudiziarie

- 2064 Contrariamente alle decisioni emanate dall'amministrazione, 1/07 quelle giudiziarie passano in giudicato non solo quanto alla forma, ma anche alla sostanza. L'autorità di cosa giudicata sostanziale si traduce nell'irrevocabilità della decisione. Rimane riservata la modifica di una sentenza passata in giudicato per motivi legali di revisione (art. 61 lett. i LPGA, art. 121 segg. LTF; art. 45 LTAF per la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale).
- 2065 Le decisioni emanate dal tribunale cantonale delle
 1/07 assicurazioni e dal Tribunale amministrativo federale passano in giudicato alla scadenza del termine fissato per

_

³⁰ Sentenza del TF del 16 febbraio 2009, 9C_67/2008.

³¹ DTFA del 19 maggio 1983, RCC 1984 pag. 33.

³² Sentenza del TF del 30 marzo 2012, 9C_68/2012; sentenza del TF del 28 marzo 2012, 9C_925/2011.

interporre un ricorso in materia di diritto pubblico. Le sentenze del TF passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF).

- 2066 L'organo di esecuzione è vincolato dalla decisione che ha acquistato autorità di cosa giudicata sostanziale³³. Esso non può emanare alcuna decisione contraria al giudizio emanato. Le richieste presentate dagli assicurati o dalle persone soggette all'obbligo contributivo vanno considerate come una richiesta di revisione del giudizio e trasmesse all'autorità che lo ha emanato.
- 2067 Per principio, soltanto la decisione contenuta nel giudizio (dispositivo) passa in giudicato. Le constatazioni delle circostanze di fatto e i considerandi non acquistano autorità di cosa giudicata³⁴. Se, tuttavia, il dispositivo di una decisione che rinvia la causa al primo giudice si riferisce esplicitamente ai considerandi, questi ultimi acquistano autorità di cosa giudicata, nella misura in cui fanno parte dell'oggetto del litigio³⁵.
- 2068 Inoltre, una decisione giudiziaria ha effetto di cosa giudicata soltanto per il periodo di tempo e le circostanze di fatto contemplati. Nulla impedisce all'organo di esecuzione, in caso di modifica degli elementi di base della sua decisione o alla scadenza del periodo considerato, di riesaminare tutte le circostanze di fatto (v. N. 3007 segg.).

³³ DTFA del 22 giugno 1981, RCC 1982 pag. 87.

³⁴ DTFA del 10 aprile 1961, RCC 1961 pag. 377.

³⁵ DTFA del 25 maggio 1987, RCC 1988 pag 324; sentenza del TF del 30 ottobre 2009, 9C_703/2009.

3a parte: Annullamento e modifica di decisioni e decisioni su opposizione delle casse di compensazione da parte dell'amministrazione

1. Possibilità di annullamento e modifica

L'organo di esecuzione può tornare sulle decisioni che ha emanato:

- 3001 modificando una decisione passata formalmente in giudicato in seguito alle mutate circostanze giusta l'articolo 17 LPGA (N. 3007 segg.), a prescindere dal fatto che la decisione sia stata oggetto di una procedura giudiziaria;
- ritirando una decisione non impugnata o una decisione su opposizione prima della scadenza del termine d'impugnazione (N. 2006). Diversamente da quanto avviene in caso di riconsiderazione (v. N. 3010 segg.), non è necessario che la decisione sia manifestamente errata e la sua rettifica abbia una notevole importanza³⁶;
- 3003 ritirando la decisione impugnata con ricorso in pendenza di giudizio (cfr. N. 2040) prima dell'inoltro del preavviso;
- 3004 riconsiderando in pendenza di giudizio una decisione o una decisione su opposizione impugnata con ricorso fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso (art. 53 cpv. 3 LPGA);
- 3005 procedendo a una revisione processuale o a una riconsiderazione facoltativa della decisione passata formalmente in giudicato che non è stata oggetto di una procedura giudiziaria (cfr. N. 3009 – 3014).
- 3006 In caso di riesame dei diritti o degli obblighi dell'assicurato mediante riconsiderazione o revisione vanno rispettate le norme in materia di prescrizione e perenzione.

³⁶ DTFA del 7 agosto 1981, RCC 1982 pag. 308.

2. Modifica di una decisione in seguito alle mutate circostanze di fatto (revisione)

3007 Di regola una decisione è valida soltanto per le circostanze di fatto che l'avevano determinata al momento in cui è stata emanata. Se successivamente dette circostanze cambiano in modo rilevante, l'organo di esecuzione deve emanare una nuova decisione, d'ufficio o su richiesta (art. 17 LPGA) 37.

3. Riconsiderazione e revisione processuale di decisioni e decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato

3.1 Distinzione tra riconsiderazione e revisione processuale

- 3008 Una decisione (o una decisione su opposizione) formalmente passata in giudicato che non è stata oggetto di una valutazione materiale dell'autorità giudiziaria³⁸ può essere sottoposta a revisione processuale a certe condizioni, in base a una situazione di fatto o di diritto già esistente al momento della sua emanazione ma che non era nota a quel momento ed era quindi stata chiarita in modo insufficiente o mal valutata.
- 3009 Per la valutazione di una riconsiderazione è determinante la fattispecie esistente al momento dell'emanazione della prima decisione o della decisione su opposizione. Se, successivamente, si scoprono nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova che possono portare a una diversa valutazione giuridica, non si procede a una riconsiderazione, bensì a una revisione processuale.

³⁷ DTFA del 26 novembre 1963, RCC 1964 pag. 126, DTFA del 5 luglio 1963, RCC 1964 pag. 123.

³⁸ DTFA del 22 giugno 1981, RCC 1987 pag. 87; DTF del 25 marzo 1983, RCC 1984, pag. 41.

3.2 Riconsiderazione

- 3010 L'organo di esecuzione può tornare su una decisione formalmente passata in giudicato, se è provato che era manifestamente errata o se la sua rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA).
- 3010. Durante una procedura di opposizione o di preavviso
 1 l'organo di esecuzione è legittimato a mantenere la decisione
 4/13 o il preavviso emanati erroneamente sostituendo la motivazione iniziale con quella della riconsiderazione³⁹.

3.3 Revisione

3011 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte d'ufficio a revisione se l'assicurato o l'organo di esecuzione scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (v. art. 53 cpv. 1 LPGA).

3.4 Procedura

- 3012 Se si può entrare nel merito della richiesta, la decisione va notificata all'assicurato con l'indicazione dei rimedi giuridici⁴⁰.
- 3013 Se, dopo un esame sommario, l'organo di esecuzione non può accogliere una richiesta di riconsiderazione, lo deve comunicare all'assicurato tramite una semplice lettera senza indicazione dei rimedi giuridici e, di regola, senza motivazione dettagliata (per i casi AI si utilizza ad esempio il modulo 318.281 Comunicazione per l'assicurato).
- 3014 Si deve procedere allo stesso modo se si rinuncia a
 7/06 modificare la decisione a favore dell'assicurato poiché egli
 avrebbe potuto riconoscerne l'erroneità, se l'avesse verificata
 con la dovuta diligenza, e ci si poteva ragionevolmente

Valida dal 01.10.2005

³⁹ Sentenza del TF del 29 aprile 2008, 9C_11/2008.

⁴⁰ DTFA del 24 ottobre 1988, RCC 1989 pag. 37.

aspettare che egli facesse tempestivamente opposizione o ricorso.

3.5 In caso di decisione giudiziaria

3015 Una decisione giudiziaria passata in giudicato può essere modificata soltanto con una revisione giudiziaria (art. 61 lett. i LPGA)⁴¹. L'organo di esecuzione che riceve una richiesta di riconsiderazione della decisione basata su questo giudizio deve procedere conformemente al N. 2066.

4. Protezione della buona fede

- 3016 Secondo il principio della buona fede, l'amministrazione (organo di esecuzione) può essere ritenuta responsabile di informazioni errate o di altri atti amministrativi, ad esempio nel caso di risposte evasive o poco esaurienti⁴², se le condizioni seguenti sono adempiute cumulativamente⁴³:
 - a. essa ha agito, in una situazione concreta, con riferimento a determinate persone,
 - b. la sua competenza era accertata oppure per motivi sufficienti poteva essere supposta dall'assicurato,
 - c. l'interessato non poteva facilmente riconoscere l'inesattezza dell'informazione,
 - d. l'interessato, confidando nell'esattezza dell'informazione o dell'atto amministrativo, ha preso o ha omesso di prendere disposizioni che non può annullare o ricuperare senza subire danni,
 - e. l'ordinamento giuridico non ha subito cambiamenti dal momento in cui l'informazione è stata fornita⁴⁴.
- 3017 I casi di cui al N. 3016 vanno chiariti in modo approfondito e di regola esaminati in via giudiziaria.

⁴¹ DTFA del 22 giugno 1981, RCC 1982 pag. 87.

⁴² DTFA del 21 giugno 1990, RCC 1990 pag. 460.

⁴³ Si veda in particolare la DTFA del 20 agosto 1990, RCC 1991 pag. 220.

⁴⁴ Si veda anche la DTF 118 V 76 consid. 7.

4a parte: Entrata in vigore

4001 La presente circolare entra in vigore il 1° luglio 2005. La circolare sul contenzioso nell'AVS, l'AI, le IPG e le PC del 1° gennaio 2003 è abrogata.

Allegati:

- 1. Modulo di richiesta di patrocinio gratuito
- 2. Determinazione del bisogno economico dell'assicurato per ottenere il patrocinio gratuito
- 3. Due esempi di calcolo
- 4. Modello d'indicazione dei rimedi giuridici
- 5. Modello di verbale per l'opposizione orale
- 6.1 Modello di decisione su opposizione
- 6.2 Modello di decisione su opposizione
- 7. Modello di proposta di ritiro dell'opposizione in caso di reformatio in peius

Cassa di compensazione XY	
	N. AVS Data
Richiesta di patrocinio gratuito	
Dati personali del/la richiedente	9
Cognome Data di nascita Indirizzo	NomeStato civile
Dati concernenti i familiari del/o Coniuge, figli e persone che vivor domestica	
Grado di parentela, cognome e n	ome, professione, indirizzo

	concernenti la situazione omica Redditi	Richiedente	Coniuge
1.1	Reddito da lavoro degli ultimi 12 mesi		
1.2	Salario mensile Salario orario Ore settimanali		
1.3	Tredicesima	sì 🗌 no 🗌	sì 🗌 no 🗌
1.4	Gratifiche, indennità per anzianità di servizio		
1.5	Altre prestazioni mensili in contanti o in natura (borse di studio, vitto, alloggio, rimborso delle spese di viaggio)		
1.6	Attività accessorie mensili (ad es. portineria)		
1.7	Proventi mensili provenienti da beni immobili (locazione, diritto di abitazione)		
1.8	Redditi annui provenienti da investimenti di capitale o titoli		
1.9	Indennità di disoccupazione o indennità per perdita di guadagno (ad es. indennità giornaliera)		
1.10	Rendita mensile (AVS, AI, 2° pilastro, altre assicurazioni)		
1.11	Contributi di mantenimento mensili		
1.12	Redditi mensili dei figli minorenni o maggiorenni che vivono nella stessa economia domestica del richiedente		

1.13	Contributi di assistenza mensili dei figli o di terzi	
1.14	Altri redditi mensili o annui	
2.	Spese e contributi	
2.1	AVS, AI, IPG, AD, AINF, 2° pilastro	
2.2	Pigione, spese accessorie	
2.3	Spese professionali mensili (tragitti, vitto, formazione)	
2.4	Premi dell'assicurazione malattie (dedotta la riduzione dei premi)	
2.5	Imposte	
2.6	Spese mediche straordinarie non assunte da un'assicurazione	
2.7	Interessi ipotecari	
2.8	Contributi di mantenimento mensili	
2.9	Altre spese (ad es. mamma diurna)	
3.	Sostanza	
3.1	Immobili (stima catastale), valore assicurativo	
3.2	Quote ereditarie non divise	
3.3	Valore di riscatto delle assicurazioni sulla vita	

3.4	Beni mobili e altri valori mobili, valore assicurativo	
3.5	Veicoli: anno di fabbricazione Marca Numero di targa Prezzo d'acquisto	
3.6	Crediti	
3.7	Libretti di risparmio, azioni, obbligazioni	
4.	Debiti	
4.1	Debiti commerciali (rimborsi mensili)	
4.2	Debiti privati (rimborsi mensili)	
4.3	Debiti d'imposta	
4.4	Pignoramento del salario o di altri beni mobili (ufficio di esecuzione)	

Documenti giustificativi

Alla richiesta vanno allegati tutti i documenti giustificativi (in copia) necessari per valutare la situazione finanziaria, segnatamente:

- certificati di salario, documenti giustificativi per le indennità di disoccupazione, le rendite, altre indennità e tutte le spese;
- contratti di affitto e di prestito;
- estratti di conti bancari e postali, verbali di pignoramento;
- contratti assicurativi;
- ultima dichiarazione fiscale.

Protezione giuridica

II/La richiedente beneficia di una protezione giuridica interamente o parzialmente gratuita (da parte di un'associazione professionale, un sindacato o un'assicurazione di protezione giuridica)?

no 🗌 sì 🗌 da parte di	
Dichiarazione del/della richie rappresentante legale	edente o del/della suo/a
Firmando il presente modulo, o fornite.	confermo l'esattezza delle indicazioni
Luogo:	Data:
Firma:	

Dichiarazione dell'autorità comunale

Le indicazioni summenzionate fornite dal/dalla richiedente sono state verificate e sono esatte, con riserva di modifiche apportate nel modulo o qui di seguito:

Tassazione del/della richiedente	per l'anno
Reddito:	Sostanza:
Luogo:	Data:
Firma:	
Osservazioni:	
Allegati:	

Determinazione del bisogno economico di assicurati che chiedono il patrocinio gratuito nella procedura di opposizione

1. In generale

I principi menzionati qui di seguito sono ripresi dalla giurisprudenza o si rifanno alle direttive concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Anche se sono ben lungi dal disciplinare tutti i casi possibili, possono servire d'aiuto per determinare il bisogno economico degli assicurati. Gli organi di esecuzione devono verificare se l'assicurato adempie le condizioni economiche per poter usufruire del patrocinio gratuito.

Nozione di bisogno: è considerato in situazione di bisogno chi non è in grado di assumere le spese di un processo senza dovere attingere alle risorse necessarie per una vita normale e modesta per se stesso e per la sua famiglia. Il fabbisogno vitale calcolato secondo le regole processuali è quindi lievemente superiore allo stretto necessario ed eccede il fabbisogno vitale secondo il diritto delle esecuzioni⁴⁵.

Coniugi: poiché il dovere di assistenza tra coniugi prevale sul patrocinio gratuito, vanno considerati, da un lato, i redditi e la sostanza e, dall'altro, il fabbisogno vitale di entrambi i coniugi⁴⁶. Questo si applica finché i coniugi vivono in comunione domestica. Se sono separati, si considera solo la situazione finanziaria del coniuge richiedente, anche se l'altro dispone di mezzi sufficienti⁴⁷.

Momento in cui la situazione di bisogno deve esistere: sono determinanti le condizioni economiche del richiedente alla data della decisione sulla richiesta di patrocinio gratuito⁴⁸.

⁴⁵ DTF 118 la 370

⁴⁶ DTF 115 la 195

⁴⁷ DTFA del 22 aprile 2002

⁴⁸ DTF 108 V 269

Protezione giuridica: i richiedenti che dispongono di un'assicurazione di protezione giuridica o le cui spese giuridiche sono assunte da un'associazione di cui sono membri (ad es. sindacato) non hanno diritto al patrocinio gratuito.

2. Elementi da prendere in considerazione

(risultanti dal modulo figurante nell'Allegato 1):

- a) I redditi, ossia tutti i redditi effettivi o facilmente esigibili, quali in particolare:
- redditi provenienti da attività lucrativa indipendente o dipendente, principale o accessoria;
- redditi della sostanza;
- redditi sostitutivi (prestazioni assicurative);
- contributi di mantenimento e di assistenza;
- contributi dei figli minorenni esercitanti un'attività lucrativa;

b) Sono considerate spese:

l'importo di base mensile conformemente alle direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia di esecuzione, aumentato del 30 per cento.

All'importo di base aumentato del 30 per cento vanno aggiunti:

- la pigione;
- gli interessi ipotecari / le spese di mantenimento degli immobili;
- i premi versati alle casse malati, tenendo conto della riduzione dei premi, compresi i premi degli indipendenti per finanziare le indennità giornaliere; le assicurazioni complementari dell'assicurazione malattie obbligatoria vengono considerate solo se non si può esigere dall'assicurato la disdetta del contratto;
- i premi dell'assicurazione casa e dell'assicurazione responsabilità civile;
- i premi dell'assicurazione sulla vita e/o quelli che coprono il rischio di decesso e/o invalidità di richiedenti che non sono soggetti alla previdenza professionale obbligatoria o, se lo sono, non dispongono di una previdenza professionale integrale;
- le spese professionali (pasti, vestiti, viaggi, eventualmente automobile, conformemente al diritto delle esecuzioni; eventualmente spese di formazione, se sono necessarie per l'esercizio di un'attività lucrativa o lo sviluppo professionale);

- spese per la custodia dei figli, se queste sono in rapporto ragionevole con il reddito da lavoro conseguito);
- le spese derivanti da una disabilità, se non vengono assunte da alcuna assicurazione;
- le prestazioni di mantenimento (alimenti per i figli minorenni, spese di formazione per i figli maggiorenni);
- le imposte;
- gli interessi sui debiti e gli importi previsti per il rimborso dei debiti, a condizione che si tratti di beni indispensabili o che non necessitano spese esagerate.
- c) La sostanza dell'assicurato e del coniuge con cui vive in comunione domestica, se è disponibile o facilmente realizzabile. Si può esigere da un proprietario fondiario l'accensione o l'aumento di un credito ipotecario, a condizione che l'immobile possa ancora essere gravato da ipoteca⁴⁹.

È ammessa una franchigia adeguata. Va presa in considerazione solo la parte della sostanza che supera gli importi di cui all'<u>articolo</u> 11 capoverso 1 lettera c LPC.

⁴⁹ DTF 119 la 12

Importo di base mensile secondo le Direttive per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'articolo 93 LEF (minimo vitale), stato 24 novembre 2000 (www.berechnungsblaetter.ch)

	Importo di base	+ 30 %
Persona sola	fr. 1 100	fr. 1 430
Persona con figli con obblighi di mantenimento	fr. 1 250	fr. 1 625
Coniugi o coppia che vive in comunione domestica	fr. 1 550	fr. 2 015
Mantenimento dei figli Per ogni figlio fino ai 6 anni Per ogni figlio tra i 6 e i 12 anni Per ogni figlio oltre i 12 anni	fr. 250 fr. 350 fr. 500	fr. 325 fr. 455 fr. 650

Queste direttive si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo (base maggio 2000 = 100 punti) e tengono già conto del rincaro fino a un indice di 105 punti. Un adeguamento degli importi è previsto se l'indice supera i 110 punti.

Importi della sostanza non considerata giusta l'<u>articolo 11</u> <u>capoverso 1 lettera c LPC</u> (franchigie)

Persona sola	fr. 37 500
Coniugi	fr. 60 000
Figli	fr. 15 000

Esempi di calcolo:

1. Richiedente divorziato; due figli, per i quali versa alimenti; vive da solo in un appartamento di sua proprietà; il contenzioso verte sull'importo della sua rendita di vecchiaia

(importi mensili)

	_				 	
1	,	e	\sim	a		
					Ħ	

Reddito da lavoro –

Rendita AVS	(è pensionato) fr. 1 850
Rendita della sestanza	fr. 2 600
Reddito della sostanza	f., 40
– mobili	fr. 12
Immobili (valore conforme all'uso locale)	fr. 410
Totale dei redditi	fr. 4 872
Spese:	
Importo di base + 30 % (persona sola con obblighi	
di mantenimento)	fr. 1 625
Alloggio (interessi ipotecari ⁵⁰ + spese +	
manutenzione)	fr. 560
Assicurazione malattie + spese mediche non	
coperte	fr. 450
Altre assicurazioni (economia domestica, RC e	11. 100
assicurazione sulla vita)	fr. 70
,	
Imposte correnti	fr. 500
Obblighi di mantenimento (2 x fr. 600)	fr. 1 200
Automobile ⁵¹ (manutenzione, assicurazione,	fr. 350

fr. 4755

interesse per leasing)

Totale delle spese

⁵⁰ Bisogna tenere conto degli interessi ipotecari effettivamente pagati, ma al massimo fino al valore conforme all'uso locale.

⁵¹ Sono riconosciute le spese per l'automobile perché l'assicurato presenta una lieve disabilità e abita in un luogo difficilmente raggiungibile con i trasporti pubblici.

Sostanza:		
Sostanza	mobili (conto di risparmio)	fr. 5 000
	immobili	fr. 160 000
	assicurazione sulla vita (valore di riscatto)	fr. 15 000
	,	fr. 180 000
Debiti	piccolo credito (acquisto automobile)	fr. 20 000
	ipoteca	fr. 50 000
	imposte arretrate	fr. 5 000
	•	fr. 75 000

Sostanza netta: fr. 180 000 . /. fr. 75 000 = fr. 105 000

Conclusione: il richiedente dispone di una sostanza che supera la franchigia PC (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) e cui può ricorrere. Ci si può aspettare da lui che paghi il patrocinio con il denaro risparmiato o aumenti la sua ipoteca. L'assicurato non ha quindi diritto al patrocinio gratuito.

2. La richiedente è sposata con due figli; il contenzioso verte sulla concessione di una rendita Al (è contestato il grado d'invalidità)

(importi mensili)

Redditi Attività lucrativa principale (dedotti i contributi alle assicurazioni sociali)	Richiedente – (casalinga)	Coniuge fr. 1 400
Attività lucrativa accessoria (dedotti i contributi alle assicurazioni sociali) Rendita Al/Suva Altri redditi (assegno di	fr. 450 (portineria) – fr. 175	fr. 300 (distribuzione giornali) fr. 2 900 fr. 175
formazione per uno dei figli) Reddito della sostanza	0	fr. 50
Totale del reddito della famiglia		fr. 5 450

Spese familiari:	
Importo di base + 30 % (coniugi che vivono nella	fr. 2 015
stessa economia domestica)	
idem per un figlio di 11 anni	fr. 455
idem per un figlio di 16 anni	fr. 650
Affitto (incluse le spese accessorie)	fr. 1 100
Spese professionali dei coniugi	fr. 200
Assicurazione malattie per la famiglia + ulteriori	fr. 600
spese mediche	
Altre assicurazioni (economia domestica + RC)	fr. 40
Imposte correnti	fr. 300
Totale delle spese familiari	fr. 5 360
Sostanza della famiglia:	
Libretto di risparmio	fr. 20 000
Nessun debito	

La sostanza non viene presa in considerazione, in quanto è inferiore alla franchigia PC.

Conclusione: benché i redditi siano superiori alle spese (fr. 5450 ./. fr. 5360 = fr. 90), si può concedere il patrocinio gratuito alla richiedente. Se le altre condizioni sono adempiute, la richiesta viene accolta, poiché l'onorario per il patrocinio non rientrerebbe nel budget familiare. Nella fattispecie, il patrocinio gratuito può essere connesso con l'obbligo di rimborsarlo in caso di successo della procedura, ossia se all'assicurata verrà effettivamente versata una rendita AI e le sue condizioni economiche lo permetteranno.

Modello di indicazione dei rimedi giuridici da far figurare in una decisione (art. 49 cpv. 3 LPGA).

Decisione impugnabile mediante opposizione:

Contro la presente decisione si può fare opposizione entro 30 giorni dalla sua notifica presso la nostra cassa di compensazione. L'opposizione può essere fatta per iscritto o oralmente in un colloquio personale. In entrambi i casi l'opposizione deve contenere conclusioni e una breve motivazione.

Decisione impugnabile mediante ricorso:

Contro questa decisione si può interporre ricorso entro 30 giorni a decorrere dalla sua notifica davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni XXX, indirizzo. L'atto di ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Facoltativo: menzionare le regole di procedura cantonali con estratti delle disposizioni vigenti; ad es. in merito al computo dei termini, al numero di esemplari del ricorso ecc.

Modello di verbale per l'opposizione orale (art. 10 cpv. 4 LPGA)

Cassa di compensazione XY

Verba	عام حا	ll'on	nnei	zione
V CI Da	ic ac	л ор	posi	

verbale dell'opposizione	
Il data il signor/la signora cognome, nome, in si è presentato/a presso la cassa di compens personalmente accompanome, incenti accompanione a	azione gnato/a da: <i>cognome,</i>
non è venuto/a personalmente, ma si è fat signor/signora cognome, nome, domicilio, ind rappresentanza, ad. es. avvocato, fiduciaria, fratello, sorella, figlia, figlio ecc.	lirizzo, tipo di
e ha fatto opposizione oralmente contro la se	guente decisione:
designazione della decisione, notificata il data dall'assicurato/a il data.	a e ricevuta
L'opposizione è stata messa a verbale da cog esercitata presso la cassa di compensazione	
L'opponente non è d'accordo con la decisione	e summenzionata.
Formula le conclusioni seguenti Indicazioni concernenti le richieste dell'opport	ente.
2. Motivazione Motivi per cui è stata fatta opposizione.	

Con la sua firma l'opponente o il/la suo/a rappresentante confermano che il presente verbale riporta le dichiarazioni fatte oralmente.

	resenta le pezze gi ezze giustificative 	ustificative seguenti:
Luogo	Data	Firma dell'opponente o del/della suo/a rappresentante
		Firma del/della rappresentante della cassa di compensazione

Redatto in due esemplari, l'uno dei quali consegnato all'opponente o al/alla suo/a rappresentante.

Allegato 6.1

1. Modello di decisione su opposizione (art. 12 OPGA)

Cassa di compensazione XY Luogo e data, N. AVS

Raccomandata

Destinatario = opponente (eventualmente rappresentante legale)

Decisione su opposizione

Gentile signora XXX, / Egregio signor XXX,

il data Lei ha fatto opposizione oralmente/per iscritto contro la decisione designazione della decisione del data.

Dopo aver esaminato la Sua opposizione, Le comunichiamo la nostra decisione su opposizione:

- 1. Decisione
- entrata nel merito dell'opposizione (competenza, termine, legittimazione)
- valutazione materiale (opposizione accolta o respinta)
- eventualmente: revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso (in materia di contributi)
- eventualmente: spese per la copertura del patrocinio gratuito concesso all'opponente.
- 2. Motivazione della decisione su opposizione Esposizione dei motivi (fatti, diritto, compresa la discussione degli argomenti dell'opponente)

3. Indicazione dei rimedi giuridici

Contro la presente decisione su opposizione si può interporre ricorso entro 30 giorni a decorrere dalla sua notifica. L'atto di ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati e recare il nome e l'indirizzo dell'istanza cantonale di ricorso. Eventualmente completare con estratti delle disposizioni di procedura cantonali (ad es. termini, numero di esemplari da inviare, obbligo di allegare l'originale della decisione).

Distinti saluti

Firma del/della rappresentante della cassa di compensazione

Copie: notifica alle altre parti (ad es. AINF o AMal)

Allegati:

pezze giustificative allegate all'opposizione (elenco)

Allegato 6.2

Modello di decisione su opposizione (art.	12	OPGA
---	----	-------------

Cassa di compensazione XY Luogo e data, n. AVS

Raccomandata

Destinatario = opponente (eventualmente rappresentante legale)

Decisione su opposizione

Oggetto: opposizione del contro la decisionedel, notificata il, concernente
I. Il data il signor/la signora X, indirizzo, rappresentato/a da, ha fatto opposizione oralmente/con lettera del contro la decisione della cassa di compensazione summenzionata, che è giunta alle conclusioni seguenti:
1 2
II. Il data la cassa di compensazione ha comunicato l'opposizione alle altre parti interessate (ad es. AINF o AMal). La parte interessata ha rinunciato a esprimere un parere/ha espresso il parere seguente:

III. Fatti:

Esposizione precisa dei fatti, compreso lo svolgimento della procedura (data della decisione, data della notifica ecc.). Eventualmente citazione degli atti.

IV. Diritto:

- a. Basi legali e direttive applicabili
- b. Applicazione delle basi giuridiche al caso concreto dell'assicurato
- c. Discussione degli argomenti dell'assicurato

- V. Decisione:
- 1. L'opposizione è respinta/è inammissibile.
- Eventualmente: copertura delle spese per la consulenza giuridica, a condizione che i presupposti per il patrocinio gratuito siano adempiuti
- 3. Eventualmente: revoca dell'effetto sospensivo (in materia di contributi)
- 4. Indicazione dei rimedi giuridici oppure
- L'opposizione è accolta e la decisione del è annullata/modificata.
- 2. Vengono concesse le prestazioni seguenti...
- 3. Eventualmente: copertura delle spese per la consulenza giuridica, a condizione che i presupposti per il patrocinio gratuito siano adempiuti.
- 4. Indicazione dei rimedi giuridici

Firma della cassa di compensazione

Copie: notifica alle altre parti (ad es. AINF o AMal)

Allegati:

pezze giustificative allegate all'opposizione (elenco)

Modello di proposta di ritiro dell'opposizione in caso di reformatio in peius (art. 12 cpv. 2 OPGA)

Cassa di compensazione XY Luogo e data, N. AVS

Raccomandata

Destinatario = opponente (eventualmente rappresentante legale)

Possibile reformatio in peius (art. 12 cpv. 2 OPGA)

Gentile signora XXX, / Egregio signor XXX,

il data Lei ha fatto opposizione oralmente/per iscritto contro la decisione designazione della decisione del data.

Dopo aver nuovamente esaminato gli atti, abbiamo deciso di modificare la nostra decisione a Suo sfavore per i motivi seguenti:

Motivazione e conseguenze giuridiche della reformatio in peius

Poiché la nostra decisione su opposizione sarebbe meno favorevole per Lei rispetto alla nostra prima decisione, Le diamo la possibilità di esprimere il Suo parere sul nostro progetto di decisione su opposizione e/o di ritirare la Sua opposizione. Se ritirerà la Sua opposizione, la decisione del *data* acquisterà autorità di cosa giudicata. Sarà quindi valida e applicabile. La preghiamo quindi di comunicarci le Sue intenzioni rinviandoci la risposta sottostante debitamente compilata e firmata entro il *data*.

Se Lei non dovesse ritirare la Sua opposizione entro il termine stabilito, emaneremo una decisione su opposizione (a Suo sfavore), contro la quale potrà inoltrare ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Restando a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Firma della cassa di compensazione

Ris	posta:		
	Ritiro la mia	a opposizione con	tro la decisione summenzionata.
	parere sul p che la decis rispetto alla applicabile	progetto di decisio sione su opposizio prima decisione d qualora ritirassi la à di inoltrare ricors	e ed esprimo qui di seguito il mio ne su opposizione. Sono cosciente ne sarà meno favorevole per me della cassa, che sarebbe mia opposizione. Avrò comunque so contro la decisione su
	servazioni de oosizione:	ell'assicurato sul p	rogetto di decisione su
Luc	ogo	Data	Firma dell'assicurato